



IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Disposizioni applicative del credito d'imposta per le industrie tecniche e di post-produzione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220.

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “*Disciplina del cinema e dell'audiovisivo*”;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge n. 220 del 2016, che prevede il riconoscimento, alle industrie tecniche e di post-produzione, ivi inclusi i laboratori di restauro, di un credito d'imposta, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore;

VISTO l'articolo 21, comma 5, della legge n. 220 del 2016, che prevede che con uno più decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella sezione II del Capo III della medesima legge e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative degli incentivi fiscali, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza;

VISTO l'articolo 12, comma 3, della legge n. 220 del 2016, che prevede che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel Capo III della medesima legge, adottate con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del medesimo





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ministro, sono stabilite nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea e che le medesime disposizioni:

- a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
- b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
- c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
- d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
- e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza;

VISTO l'articolo 12, comma 4, lettera b), della legge n. 220 del 2016, che stabilisce che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi prevedano in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti dal Capo III della medesima legge nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee;

VISTO l'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, che prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti recanti le disposizioni applicative degli incentivi e dei contributi previsti dalla medesima legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari;

VISTO l'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, che prevede che le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi decreti attuativi e stabilisce che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa;

VISTO il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito TUIR;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*" e, in particolare, l'articolo 17 che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante “*Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*”, e, in particolare, l'articolo 52 che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato, prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2011, n. 57, concernente la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e, in particolare, l'articolo 29, recante “*Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione*”;

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive 2013/C 332/01;





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

RILEVATA la necessità di recepire le indicazioni pervenute da parte della Commissione europea – Direzione generale della Concorrenza, con comunicazione del 22 dicembre 2017;

ACQUISITO il parere n. 4 del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, reso nelle sedute dell'11 e del 15 luglio 2019;

SENTITO il Ministro dello sviluppo economico;

D E C R E T A

Articolo 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 220 del 2016, le disposizioni applicative del credito d'imposta per le industrie tecniche e di post-produzione previsto dall'articolo 17, comma 2, della medesima legge.
2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016.
3. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
 - b) «DG Cinema e Audiovisivo»: la Direzione generale Cinema e Audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
 - c) «Consiglio superiore»: il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, previsto all'articolo 11 della legge n. 220 del 2016;
 - d) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che svolga le attività di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, nonché operante nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
 - e) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
 - f) «industria tecnica e di post-produzione»: l'impresa che abbia come oggetto prevalente l'offerta di servizi alle imprese cinematografiche e audiovisive, tra i quali:
 - 1) l'utilizzo degli studi cinematografici e televisivi;
 - 2) il noleggio di attrezzature e mezzi tecnici di ripresa;





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- 3) il noleggio di automezzi specializzati di servizio alle imprese cinematografiche e audiovisive;
- 4) le attività di montaggio e missaggio audio-video, ivi compresa l'edizione del doppiaggio, l'aggiunta degli effetti speciali meccanici e digitali e il trasferimento sul supporto di destinazione, la correzione colore, l'elaborazione titoli, sottotitoli e audiodescrizione e i servizi di sviluppo e stampa;
- 5) il restauro di opere cinematografiche e audiovisive, il deposito, la digitalizzazione catalogazione dei materiali cinematografici e audiovisivi;
- g) «gruppo di imprese»: due o più imprese giuridicamente autonome sottoposte, ai sensi del codice civile, a direzione e coordinamento da parte di una medesima impresa;
- h) «micro», «piccole» e «medie» imprese: le imprese che, in relazione al fatturato ovvero al totale di bilancio e al numero di dipendenti hanno i requisiti delle micro, piccole e medie imprese stabiliti nella Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, come recepita con decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005;

Articolo 2

Credito d'imposta per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione delle industrie tecniche e di post-produzione

1. Sono ammesse ai benefici previsti dal presente decreto le industrie tecniche e di post-produzione che abbiano sede legale e domicilio fiscale in Italia o siano soggette a tassazione in Italia; ad esse sono equiparate, a condizioni di reciprocità, le industrie tecniche e di post-produzione con sede e nazionalità di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, che abbiano una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolgano prevalentemente la propria attività e che siano soggette a tassazione in Italia.
2. Alle industrie tecniche e di post-produzione di cui al comma 1, che siano micro o piccole o medie imprese, è riconosciuto un credito d'imposta, in misura pari al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione di cui all'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, nel limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascuna impresa o gruppo di imprese.
3. Alle industrie tecniche e di post-produzione di cui al comma 1, che non siano micro o piccole o medie imprese è riconosciuto un credito d'imposta, in misura pari al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione di cui all'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, nel limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascuna impresa o gruppo di imprese.
4. Il credito d'imposta per le imprese che non siano micro o piccole o medie, previsto al precedente comma 2, spetta a condizione che i lavori per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione siano realizzati in collaborazione con micro, piccole e medie





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

imprese che sostengono direttamente almeno il 30 per cento dei costi ammissibili, secondo le ulteriori specifiche contenute nei modelli di cui al successivo articolo 9.

5. Sono ammesse al credito d'imposta le industrie tecniche e di post-produzione di cui al comma 1, costituite sotto forma di società di capitale ovvero costituite sotto forma di società di persone, che soddisfino i seguenti requisiti:
 - a) capitale sociale minimo interamente versato e patrimonio netto non inferiori, ciascuno, a euro 40.000;
 - b) svolgimento per una quota prevalente delle attività individuate nell'articolo 1, comma 3, lettera f), del presente decreto, intendendosi per tale lo sviluppo del fatturato d'impresa pari al 75 per cento del totale negli ultimi due anni o, per le imprese di nuova costituzione, lo sviluppo del fatturato d'impresa pari al 75 per cento del fatturato realizzato nel primo anno di attività.
6. Il credito d'imposta di cui al presente decreto è concesso nei limiti dell'importo stabilito annualmente per tale finalità con il decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.

Articolo 3

Costi eleggibili e limiti d'intensità d'aiuto

1. Ai fini del conseguimento del beneficio sono eleggibili i costi di cui all'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, relativi all'innovazione di processi e dell'organizzazione, sostenuti dalle industrie tecniche e di post-produzione per i progetti di adeguamento tecnologico e strutturale dell'attività delle stesse, quali: i costi inerenti le spese del personale; i costi di progettazione, sviluppo e realizzazione di nuove soluzioni, prototipi, spazi e mezzi; i costi di acquisto, affitto, noleggio e leasing di strumentazione, attrezzature e software, immobili e terreni o parti di essi; i costi di ricerca e sviluppo legati all'utilizzo di nuove tecnologie e a progetti sperimentali regolarmente contrattualizzati; i costi di ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza; le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi e comunque altri costi direttamente imputabili agli investimenti.
2. Le voci di costo possono essere ulteriormente specificate nei modelli predisposti dalla DG Cinema e Audiovisivo ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto.
3. Il beneficio di cui al presente decreto si configura quale aiuto di Stato, la cui intensità non può superare il limite del 50 per cento dei costi ammissibili per gli investimenti realizzati da micro, piccole e medie imprese; tale limite è ridotto al 15 per cento per le altre imprese.





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolo 4

Procedura di richiesta e riconoscimento del credito d'imposta

1. A pena di decadenza, l'industria tecnica e di post-produzione presenta, entro centottanta giorni dalla realizzazione dei lavori per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione, apposita richiesta alla DG Cinema e Audiovisivo, da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG Cinema e Audiovisivo.
2. Nella richiesta definitiva devono essere riportati:
 - a) l'indicazione del costo complessivo e del costo eleggibile degli investimenti sostenuti con attestazione della effettività e congruità delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale, da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall' articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
 - b) l'ammontare del credito d'imposta richiesto;
 - c) l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo degli interventi realizzati, ivi inclusi gli apporti societari diretti da parte dell'impresa e gli eventuali altri contributi pubblici ricevuti, con dichiarazione resa dall'industria tecnica e di post-produzione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - d) il certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori, iscritto all'albo professionale degli architetti o ingegneri, e i certificati di collaudo relativi agli impianti, qualora siano previsti interventi edilizi e qualora sia richiesto dalla relativa normativa vigente;
 - e) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di osservanza dei contratti collettivi nazionali di categoria.
3. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva, la DG Cinema e Audiovisivo, verificata la disponibilità delle risorse, comunica ai soggetti interessati l'importo del credito spettante, secondo gli importi di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo.
4. Il credito d'imposta è calcolato sulla base dei costi eleggibili indicati e certificati ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Articolo 5

Utilizzo del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data in cui, ai sensi del presente decreto, si considera maturato il diritto alla fruizione e, comunque, a condizione che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dalla DG Cinema e Audiovisivo, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
3. Il credito d'imposta di cui al presente decreto matura ed è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) la DG Cinema e Audiovisivo abbia comunicato la spettanza del credito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del presente decreto;
 - b) le spese si considerino sostenute ai sensi dell'articolo 109 del TUIR;
 - c) sia avvenuto l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera b).
4. Gli importi dei crediti d'imposta sono riconosciuti dalla DG Cinema e Audiovisivo, previa verifica della regolarità contributiva, e sono imputati, ai fini del raggiungimento dei massimali previsti in relazione alla singola impresa. Per consentire all'Agenzia delle entrate di effettuare i controlli relativi a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, la DG Cinema e Audiovisivo comunica all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei soggetti ai quali, nel mese precedente, è stato riconosciuto il credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni, revoche e cessioni intervenute o accettate in detto mese.
5. Il credito d'imposta è indicato, anche con riferimento all'eventuale cessionario del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il credito è utilizzato, evidenziando distintamente l'importo riconosciuto e maturato da quello utilizzato.
6. A pena di decadenza, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, l'industria tecnica e di post-produzione comunica alla DG Cinema e Audiovisivo, in modalità telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema e Audiovisivo medesima, i dati e le informazioni in suo possesso, ai fini della valutazione dell'impatto economico, industriale e occupazionale dello schema di aiuto disciplinato nel presente decreto.

Articolo 6

Cedibilità del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, è cedibile dal beneficiario a intermediari





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale.

2. I cessionari possono utilizzare il credito d'imposta ceduto, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
3. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 220 del 2016, il potere di accertamento, il recupero delle maggiori imposte dovute e l'accertamento delle sanzioni relative alla spettanza del credito d'imposta ceduto nei confronti del cedente.
4. Ai fini della cedibilità di cui al presente articolo, il beneficiario richiede alla DG Cinema e Audiovisivo l'attestazione in merito al riconoscimento e all'effettività del diritto al credito maturato alla data della richiesta di cui all'articolo 4. A tal fine, il beneficiario comunica il valore del credito maturato sulla base del costo eleggibile sostenuto alla data di cui al primo periodo, con l'attestazione di effettività rilasciata dal presidente del collegio sindacale, da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale secondo le modalità previste dal decreto del Direttore generale Cinema del 28 giugno 2019.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 4 del presente articolo, la DG Cinema e Audiovisivo verifica l'effettività del credito maturato e, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge e dal presente decreto, rilascia la relativa attestazione. È fatta salva la facoltà di cui all'articolo 7, comma 5, del presente decreto. Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito ceduto da parte del cessionario, secondo le modalità di cui all'articolo 5 del presente decreto, il cedente è tenuto a comunicare alla DG Cinema e Audiovisivo i dati anagrafici e il codice fiscale del cessionario, nonché l'importo del credito ceduto. La DG Cinema e Audiovisivo comunica al cedente e al cessionario l'accettazione della cessione del credito.

Articolo 7

Controlli e sanzioni

1. La DG Cinema e Audiovisivo, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma oppure a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge.
2. Il recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il credito è stato revocato o





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

3. Ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo, l'Agenzia delle entrate e la DG Cinema e Audiovisivo concordano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le modalità telematiche per la trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni disciplinate dal presente decreto utilizzate in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. L'Agenzia delle entrate, in ogni caso, comunica telematicamente alla DG Cinema e Audiovisivo l'eventuale indebito utilizzo, totale o parziale, del credito d'imposta accertato nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo.
5. La DG Cinema e Audiovisivo può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità del beneficio previsto nel presente decreto.
6. Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei beneficiari, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni *in loco*, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.
7. I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DG Cinema e Audiovisivo l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità al beneficio successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione o nelle more della comunicazione da parte della DG Cinema e Audiovisivo del credito spettante.
8. In caso di dichiarazioni mendaci o di omessa dichiarazione di cui al comma 7 del presente articolo o di falsa documentazione in sede di richiesta per il riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente decreto, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione maggiorata di interessi e sanzioni previsti dalla legge, è disposta, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione per cinque anni dalle agevolazioni previste dalla medesima legge del beneficiario, nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma.
9. Per i soggetti che presentano istanza di accesso ai crediti d'imposta previsti nel presente decreto per un importo annuo pari o superiore a euro 150.000, la DG Cinema e Audiovisivo provvede a richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano stati soddisfatti tutti gli altri requisiti e condizioni previsti nel presente decreto, il credito d'imposta viene concesso sotto clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolo 8

Controllo della spesa

1. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 220 del 2016, è stabilito il limite massimo annuo di risorse destinato a ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste dalla medesima legge, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 13, commi 4 e 6, e dall'articolo 21, comma 6, della medesima legge.
2. Le richieste di credito d'imposta, previste all'articolo 4 del presente decreto, possono essere presentate, per ciascun anno, nelle sessioni stabilite con apposito decreto del Direttore generale Cinema e Audiovisivo
3. La DG Cinema e Audiovisivo istruisce in ordine cronologico le richieste pervenute ai sensi del presente decreto e, verificate la completezza della domanda, la rispondenza ai requisiti previsti dalla legge n. 220 del 2016 e dal presente decreto, nonché la effettiva disponibilità delle risorse, provvede a riconoscere i crediti d'imposta richiesti, nella misura prevista, e a prenotare le relative somme.
4. Il credito d'imposta relativo alle richieste, il cui importo determini il superamento dei limiti di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, è riconosciuto nei limiti delle risorse effettivamente disponibili; non sono riconosciuti i crediti di imposta relativi alle successive richieste presentate nella medesima sessione e sono inammissibili ulteriori richieste di credito d'imposta fino al termine dell'esercizio finanziario in corso.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la DG Cinema e Audiovisivo predispone e pubblica gli appositi modelli per la presentazione della richiesta per il riconoscimento dei crediti di imposta di cui al presente decreto.
2. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono ammissibili ai benefici di cui al presente decreto i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione le cui spese complessive siano state sostenute a partire dal 1° gennaio 2020.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo

Roma

IL MINISTRO PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL
TURISMO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

